

## LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

Concentrando l'attenzione sull'ipotesi più importante di obbligazione plurisoggettiva, cioè, sull'obbligazione solidale passiva, va rilevato che:

- Nei rapporti (c.d. esterni) fra debitore e creditore, valgono i seguenti principi:
  - i) Il creditore può rivolgersi, per ottenere l'intera prestazione, ad uno qualsiasi ovvero a taluni, a sua scelta, dei coobbligati. Il coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dall'adempimento integrale, salvo che la legge ovvero il titolo non prevedano, a suo favore, il c.d. beneficio di escussione: l'onere, cioè, del creditore di procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore.
  - ii) L'effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l'obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore (art. 1292 cod. civ.).
  - iii) Il condebitore, cui sia richiesta l'esecuzione della prestazione, può opporre al creditore le c.d. eccezioni comuni (che attengono, cioè, all'intero rapporto obbligatorio), ma non quelle personali altrui (che attengono, cioè, esclusivamente al rapporto tra il creditore e uno o più degli condebitori).
  - iv) La costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora gli altri.
  - v) Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri condebitori.
  - vi) La rinuncia, da parte del creditore, alla solidarietà a favore di un dei condebitori non incide sulla natura solidale dell'obbligazione degli altri condebitori.
  - vii) La transazione, stipulata dal creditore con uno dei condebitori, che abbia ad oggetto l'intero debito, non produce effetto nei confronti degli altri; questi ultimi possono però dichiarare il volerne approfittare; e questo loro diritto non può essere escluso da clausole inserite in transazione.
- Nei rapporti (c.d. interni) fra i coobbligati, valgono i seguenti principi:
  - i) Il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che presumo eguali se non risulta diversamente, salvo che l'obbligazione non sia sorta nell'interesse esclusivo di alcuno dei condebitori.
  - ii) Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l'intera prestazione, ha diritto di richiederne a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza: c.d. azione di regresso; se, invece, l'obbligazione è sorta nell'interesse esclusivo di uno dei

condebitori, l'altro che abbia effettuato l'intera prestazione ha diritto di richiedere a quest'ultimo il rimborso dell'intera prestazione eseguita.

- iii) Nell'ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori.